

O.d.G. del

29/9/2010

3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n°

68

del

29/9/2010

Oggetto: **REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE "RC GENERALE" E "CUMULATIVA INFORTUNI" PERIODO 15/05/2009 – 15/05/2010 LIQUIDAZIONE.**

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: nota prot. 3905 del 27/02/2009;

Allegato 2: nota prot. 8815 del 11/05/2010;

Allegato 3: polizza n. 083 00572314;

Allegato 4: polizze n. 083 00572315;

Allegato 5: nota prot. 13162 del 09/07/2010;

Allegato 6: nota prot. 14969 del 06/08/2010;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con nota prot. 3905 del 27/02/2009 (ALL.1) la IACOBINO INSURANCE BROKERS trasmetteva l'esito della trattativa svolta per la copertura dei "rischi elementari" dell'AMAT proponendo l'accoglimento delle migliori offerte pervenute, tra cui quella relativa alla polizza di "Responsabilità Civile generale" (premio annuo di € 70.000,00) e quella relativa alla polizza "Cumulativa Infortuni" (premio annuo € 1.865,00), proposte dalla INA ASSITALIA;
- Entrambi i premi scaturiscono dall'applicazione di un tasso pro mille sulle retribuzioni lorde annuali di tutto il personale dipendente AMAT e di uno distinto per amministratori e dirigenti;
- I predetti importi annuali su cui far agire detti tassi sono stati determinati dalla Iacobino Insurance Brokers in € 10.000.000 (per tutto il personale dipendente) ed in € 301.000,00 (per dirigenti ed amministratori), importi corrispondenti a circa il 75% delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno 2007;
- Con nota prot. 8815 del 11/05/2010 (ALL. 2) l'AMAT richiedeva alla Iacobino Insurance la copertura dei due predetti rischi, alle condizioni sopra indicate, sottoscrivendo le relative polizze nn. 083 00572314 e 083 00572315 (ALL. 3 – 4) che riportano entrambe la clausola di regolazione del premio annuo sulla base delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo negli elementi variabili, presi come base per il conteggio del premio, la cui entità effettiva deve essere comunicata dall'assicurato alla fine di ogni annualità.
- Con nota prot. 13162 del 09/07/2010 (ALL. 5) l'AMAT comunicava alla Iacobino Insurance i seguenti dati retributivi effettivi, relativi al periodo assicurativo 15/05/2009 – 15/05/2010,

per la regolazione dei due premi in questione:

- € 15.914.819,00 per le retribuzioni di tutto il personale AMAT;
 - € 378.798,73 per le retribuzioni di amministratori e dirigenti.
- Con successiva nota prot. 14969 del 06/08/2010 (ALL.6) la Iacobino Insurance ha trasmesso copie annullate delle due "appendici per regolamento incasso premio" ammontanti ad € 41.360,55 (per la polizza responsabilità civile generale) e ad € 829,78 (per la polizza infortuni cumulativa) rivenienti dalla applicazione del tasso pro mille fissato contrattualmente alle maggiori somme retributive comunicate dall'AMAT;

Tanto premesso si propone:

- a. di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto - l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze "RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

- Il Responsabile Area Contratti ed Acquisti _____
- Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

DELIBERA

- 1)** di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto
- l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze "RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

N° 68 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **68** del 29/09/2010

O G G E T T O

REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE "RC GENERALE" E "CUMULATIVA INFORTUNI" PERIODO 15/05/2009 – 15/05/2010 LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladieci, il giorno 29 (ventinove) del mese di Settembre, alle ore 17:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Dott. Francesco Walter	POGGI	Presidente	
2) Avv. Cosima Ilaria	BUONOCORE	Vice Presidente	
3) Avv. Massimo	MORETTI	Componente	Assente Giustificato

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con nota prot. 3905 del 27/02/2009 (ALL.1) la IACOBINO INSURANCE BROKERS trasmetteva l'esito della trattativa svolta per la copertura dei "rischi elementari" dell'AMAT proponendo l'accoglimento delle migliori offerte pervenute, tra cui quella relativa alla polizza di "Responsabilità Civile generale" (premio annuo di € 70.000,00) e quella relativa alla polizza "Cumulativa Infortuni" (premio annuo € 1.865,00), proposte dalla INA ASSITALIA;
- Entrambi i premi scaturiscono dall'applicazione di un tasso pro mille sulle retribuzioni lorde annuali di tutto il personale dipendente AMAT e di uno distinto per amministratori e dirigenti;
- I predetti importi annuali su cui far agire detti tassi sono stati determinati dalla Iacobino Insurance Brokers in € 10.000.000 (per tutto il personale dipendente) ed in € 301.000,00 (per dirigenti ed amministratori), importi corrispondenti a circa il 75% delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno 2007;
- Con nota prot. 8815 dell'11/05/2010 (ALL. 2) l'AMAT richiedeva alla Iacobino Insurance la copertura dei due predetti rischi, alle condizioni sopra indicate, sottoscrivendo le relative polizze nn. 083 00572314 e 083 00572315 (ALL. 3 – 4) che riportano entrambe la clausola di regolazione del premio annuo sulla base delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo negli elementi variabili, presi come base per il conteggio del premio, la cui entità effettiva deve essere comunicata dall'assicurato alla fine di ogni annualità.
- Con nota prot. 13162 del 09/07/2010 (ALL. 5) l'AMAT comunicava alla Iacobino Insurance i seguenti dati retributivi effettivi, relativi al periodo assicurativo 15/05/2009 – 15/05/2010, per la regolazione dei due premi in questione:
 - € 15.914.819,00 per le retribuzioni di tutto il personale AMAT;
 - € 378.798,73 per le retribuzioni di amministratori e dirigenti.
- Con successiva nota prot. 14969 del 06/08/2010 (ALL.6) la Iacobino Insurance ha trasmesso copie annullate delle due "appendici per regolamento incasso premio" ammontanti ad € 41.360,55 (per la polizza responsabilità civile generale) e ad € 829,78 (per la polizza infortuni cumulativa) rivenienti dalla applicazione del tasso pro mille fissato contrattualmente alle maggiori somme retributive comunicate dall'AMAT;

Tanto premesso si propone:

- a. di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto
 - l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze "RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

firmato: Il Capo Area contratti ed appalti: Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di liquidare a favore della INA ASSITALIA – Agenzia Lapenna e Leggieri di Taranto
- l'importo totale di € 42.190,33 per la regolazione dei premi relativi alle polizze
"RC generale" ed "infortuni cumulativa" per il periodo 15/05/2009 – 15/05/2010.

l.c.s.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

ALL. 1

Taranto, li 26/02/2009

Prot. n. 046/09 - Pag. n. 4 + allegati

Raccomandata a/r
Anticipata via fax al num. 099 7794247

Preg.mo Ing. Giuseppe Casatello
PRESIDENTE AMAT SpA
Via C. Battisti 657
74100 TARANTO

Preg.mo Ing. Giovanni Matichecchia
Direttore Generale AMAT SpA
SEDE

3905
Prot. N. 27 FEB. 2009
Del
P PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GENERALI/SINISTRI
UA ACQUISTI/CONTRATTI
UC CONTABILITA'/BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
UAB RACCONTERIA/ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

Oggetto: **Trattativa rischi assicurativi AMAT**

Con la presente, facendo seguito ai precedenti tutti intercorsi siamo a comunicarVi in dettaglio gli sviluppi attuali della trattativa in oggetto da noi condotta.

Preliminarmente riteniamo comunque doveroso sottolineare che, purtroppo come avvenuto anche in passato, certamente non hanno giovato alla possibilità di conclusione della trattativa RCV nei tempi che ci eravamo prefissati e con un esito auspicabilmente positivo, non solo le oggettive difficoltà di collocazione dei Vs. rischi sulle quali pare superfluo spendere particolari considerazioni trattandosi di fatto più che notorio a tutti Voi, ma anche le iniziative autonome che l'AMAT ha ritenuto di assumere in piena vigenza del ns. incarico. Senza che ciò sia visto infatti come sterile polemica, pare evidente che l'avere l'AMAT indetto autonomamente una gara nel settembre dello scorso anno ove precisava chiaramente che non vi era presenza di broker pur essendo il ns. incarico al tempo ancora pienamente in corso (gara peraltro condita da evidenti ingenuità tecnico - strategiche come quella di inviare al mercato solo i dati sui sinistri assolutamente negativi dell'anno 2007), ha da un lato "ridotto l'efficacia ed il potere contrattuale della scrivente" verso le compagnie assicuratrici e dall'altro ha generato a fronte dei ns. successivi interventi un'inevitabile confusione che può avere spinto il mercato ad allontanarsi da un rischio già di per sé assolutamente sgradito.

Tanto doverosamente premesso e fermo quanto più avanti preciseremo in ordine al pacchetto responsabilità civile veicoli a motore, veniamo ora ad illustrarVi i risultati ad oggi ottenuti:

A) PACCHETTO ASSICURATIVO RAMI ELEMENTARI

In riferimento al pacchetto assicurativo in termini siamo riusciti a completare (ad eccezione che per l'incendio autobus di cui più avanti diremo) la collocazione sul mercato di tutte le polizze.

Le offerte pervenuteci sono le seguenti:

Cap. Soc. 250.000 euro (L. 484/067.600) Int. vers.
Registro Soc. n. 4136 - C.C.I.A.A. N. 81669
Cod. fisc. 00174450734

Membro AIBA (Ass. Ital. Brokers di Assicur. e Riassicur.)
Iscritta Albo Nazionale Brokers Assicurazioni
Legge 792 del 28-11-1984 (Mell. 35/8)

74100 Taranto
Via Cavour 30
Tel. 099.4533551 PBX
Fax 099.4533553
e-mail: iacobino@iacobino.it

70121 Bari
Via G. Bozzi 47/e
Tel. 080.5214612 PBX
Fax 080.5214674

00197 Roma
Via dei Monti Parioli 36
Tel. 06.3219637 PBX
Fax 06.3220262



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio 1

1) **Reale Mutua**: offerte del 28/01/2009 e del 13/02/2009 (all. n. 1 - 2):

Polizza di Responsabilità Civile Generale	non quotata
Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento	€ 2.210,00 premio lordo
Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori	non quotata
Polizza Cumulativa Infortuni	€ 2.063,00* " "
Polizza Incendio (esclusi solo autobus)	€ 6.776,80 " "
Polizza Furti Portavalori	€ 23.380,00 " "
Polizza Rischio Missioni e Adempimenti di servizio	€ 1.500,00 " "

2) **Assitalia**: offerta del 16/02/2009 (all. n. 3):

Polizza di Responsabilità Civile Generale	€ 70.000,00 premio lordo
Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento	€ 3.057,00 " "
Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori	non quotata
Polizza Cumulativa Infortuni	€ 1.865,00* " "
Polizza Incendio	non quotata
Polizza Furti Portavalori	non quotata
Polizza Rischio Missioni e Adempimenti di servizio	non quotata

3) **Lloyd's of London**: offerta definitiva del 03/02/2009 a seguito questionario (all. n. 4):

Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori:	
▪ Garanzia base a carico dell'Ente:	€ 4.000,00 premio lordo
▪ Garanzia Colpa Grave e responsabilità amministrativo - contabile erariale (premi a carico dei singoli e dietro richiesta):	
Presidente:	€ 223,00 premio lordo
Vice Presidente	€ 223,00 " "
Consigliere	€ 183,00 " "
Direttore Generale	€ 223,00 " "
Dirigente Amministrativo	€ 178,00 " "



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio 1

1) **Reale Mutua:** offerte del 28/01/2009 e del 13/02/2009 (all. n. 1 - 2):

Polizza di Responsabilità Civile Generale	non quotata
Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento	€ 2.210,00 premio lordo
Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori	non quotata
Polizza Cumulativa Infortuni	€ 2.063,00* " "
Polizza Incendio (esclusi solo autobus)	€ 6.776,80 " "
Polizza Furti Portavalori	€ 23.380,00 " "
Polizza Rischio Missioni e Adempimenti di servizio	€ 1.500,00 " "

2) **Assitalia:** offerta del 16/02/2009 (all. n. 3):

Polizza di Responsabilità Civile Generale	€ 70.000,00 premio lordo
Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento	€ 3.057,00 " "
Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori	non quotata
Polizza Cumulativa Infortuni	€ 1.865,00* " "
Polizza Incendio	non quotata
Polizza Furti Portavalori	non quotata
Polizza Rischio Missioni e Adempimenti di servizio	non quotata

3) **Lloyd's of London:** offerta definitiva del 03/02/2009 a seguito questionario (all. n. 4):

Polizza di RC. Patrimoniale Dirigenti ed Amministratori:	
▪ Garanzia base a carico dell'Ente:	€ 4.000,00 premio lordo
▪ Garanzia Colpa Grave e responsabilità amministrativo - contabile erariale (premi a carico dei singoli e dietro richiesta):	
Presidente:	€ 223,00 premio lordo
Vice Presidente	€ 223,00 " "
Consigliere	€ 183,00 " "
Direttore Generale	€ 223,00 " "
Dirigente Amministrativo	€ 178,00 " "



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

Segue foglio 2

Alla luce dei risultati ottenuti suggeriamo di aggiudicare i rischi di cui al pacchetto assicurativo in termini nel modo seguente ed ai seguenti premi lordi annui:

- 1) Polizza di Responsabilità Civile Generale Assitalia: € 70.000,00
(il premio annuo lordo praticato dalla Vittoria è di circa € 80.000,00);
 - 2) Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento Reale Mutua*(vedi post scriptum): € 2.210,00
(il premio annuo lordo praticato dalla Vittoria è di circa € 4.000,00);
 - 3) Polizza di RC. Pat. Dirigenti ed Amministratori Lloyd's of London: € 4.000,00
(il premio annuo lordo praticato dalla Vittoria è di circa € 8.000,00; per questo rischio la quotazione su riportata si riferisce alla garanzia base, restando intesa la possibilità dei singoli Amministratori e Dirigenti di estendere la garanzia ai rischi accessori suindicati al premio lordo a loro carico sopra indicato).
 - 4) Polizza Cumulativa Infortuni Assitalia: € 1.865,00
(il premio annuo lordo praticato dalla Vittoria è di € 13.000,00; precisiamo per questo rischio che la quotazione Assitalia potrà comunque essere ulteriormente ridotta in vista della riduzione del numero dei Dirigenti da assicurare dai tre iniziali agli attuali 2).
 - 5) Polizza Incendio (esclusi autobus) Reale Mutua: € 6.776,80
(stante l'esclusione degli autobus e le differenze di valori assicurati nei diversi periodi al momento non è possibile una comparazione precisa con le condizioni Vittoria attuali).
 - 6) Polizza Furti Portavalori Reale Mutua: € 23.380,00
(anche per questa polizza non è possibile un raffronto analitico tenuto conto che i valori per i quali è stata richiesta quotazione ammontano ad € 880.000,00 contro € 479.800,00 assicurati sino al 31/12/2008 con la Vittoria).
 - 7) Polizza Rischio Missioni e Adempimenti di servizio Reale Mutua: € 1.500,00
(il premio lordo annuo praticato dalla Vittoria è di circa € 7.000,00)
- | | |
|--|--------------|
| Totale Assitalia | € 71.865,00 |
| Totale Reale Mutua | € 33.866,80 |
| Totale Lloyd's of London | € 4.000,00 |
| Totale complessivo premi lordi annui pacchetto rami elementari | € 109.731,80 |



Segue foglio 3

B) POLIZZE RC VEICOLI A MOTORE

Per questo rischio la trattativa come a Voi noto è ancora in corso e pertanto non possiamo darVi ad oggi alcun esito definitivo.

Nel mentre tuttavia stavamo redigendo la presente relazione che prevedeva comunque l'indicazione anche dello status della trattativa per il rischio in termini e la proposta delle ulteriori iniziative da assumere di concerto all'AMAT, ci è giunta alle ore 17.29 della giornata di ieri 25/02 la Vs. nota prot. n. 3732/UA, visionata ed esaminata dal ns. Amministratore solo nella giornata di oggi, su cui ci riserviamo di intrattenerVi con relazione a parte.

CONCLUSIONI

- 1) Attendiamo autorizzazione dell'AMAT all'immediata copertura dei rischi rami elementari, di cui è attualmente scoperta, con effetto dalle ore 00.01 del 01/03/2009 (o se ritenuto anche da altra data) alle compagnie ed alle condizioni sopra illustrate ed allegate (ove rileverete anche le piccole variazioni apportate al ns. capitolato tecnico), estremamente migliori rispetto a quelle praticate dalla Vittoria Assicurazioni.

In uno all'autorizzazione suddetta l'AMAT dovrà provvedere a bonificarci l'importo complessivo dei premi lordi annui dovuti pari ad € 109.731,80 alle compagnie assicuratrici Assitalia, Reale Mutua e Lloyd's su Banca UBI CARIME - IBAN IT29Y030671580000000002328. Nelle more se riterrete e dietro Vs. autorizzazione provvederemo per evitare l'ulteriore procrastinarsi della attuale scoperta e previ accordi con le compagnie ad anticipare contabilmente a ciascuna delle suddette compagnie assicuratrici un deposito provvisorio pari a circa il 10% del premio lordo dovuto.

- 2) Fermi gli esiti delle trattative già avviate, per la RCV riserviamo all'esito dell'esame della Vs. comunicazione odierna ogni ulteriore iniziativa e comunicazione.

In attesa di cortese ed urgentissimo riscontro ed a disposizione per qualsivoglia occorrente chiarimento porgiamo cordiali saluti.

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

P.S.) Segnaliamo la possibilità che la polizza RC. Inquinamento possa anche essere aggiudicata all'ASSITALIA che ha praticato un premio di appena € 800,00 circa in più rispetto alla Reale Mutua, trattandosi di rischio connesso alla RC Generale e per evitare possibili confusioni o conflittualità in caso di sinistro.

Iacobino Insurance Brokers

Da: "Stefano Curioni" <scurioni@assigeco.it>
A: "IACOBINO INSURANCE BROKERS TARANTO Pommes" <iacobino@iacobino.it>
Cc: "Alessandro Majerna" <amajerna@assigeco.it>
Data Invio: martedì 3 febbraio 2009 13.07
Allega: ENTE - TABELLA DEFINITIVA MASSIMALI, PREMI E CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI MERLONI.pdf; SINGOLI - TABELLA DEFINITIVA PREMI A CARICO DEI SINGOLI IN CASO DI ADESIONE.pdf
Oggetto: Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto: Trattativa RC Patrimoniale

Egregio Dott. Iacobino,

in riferimento alla Vostra odierna comunicazione a mezzo Fax, allego le condizioni economiche aggiornate a seguito valutazione del Questionario.

Fermo il resto,

Resto in attesa di un Vostro eventuale e cortese definitivo riscontro ed a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordialità,

Curioni Stefano
Assigeco S.r.l. - Lloyd's Correspondent
Via C. Crivelli, 26 20122 Milano
Tel 02-58210452
Fax 02-58316611
Web Site: <http://www.assigeco.it>



Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo +39 02 5821041 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail (privacy@assigeco.it).

Sebbene Assigeco Srl si impegni ad assumere tutte le misure più idonee per assicurare l'assenza di virus all'interno di eventuali allegati alla presente comunicazione e-mail, tali misure non costituiscono una garanzia assoluta e pertanto vi invitiamo a porre in essere i vostri controlli antivirus prima di aprire qualsiasi allegato. Assigeco Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potreste subire a causa di un virus sul software.

25/02/2009

SCHEDA OFFERTA N. 2

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE / A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA INA ASSITALIA AG. GEN. DI TARANTO
E DA INSERIRE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA COME DA LETTERA DI INVITO.

Durata copertura: Anni 1 dalle ore 24.00 del 31/03/2009 alle ore 24.00 del 31/03/2010

QUOTAZIONE

€ 10.000.000,00 x 7 ‰ (Tasso Lordo Annuo) = € 70.000,00 (premio lordo annuo)

N.B.) Si prega la Compagnia di voler esprimere il premio sopracitato in tasso finito calcolato sulle retribuzioni
preventivate in € 10.000.000,00 (calcolate sulla base del 75% circa di quelle erogate nel periodo 01/01/2007
- 31/12/2007).

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale	4,50 %
quattrimestrale	4 %
semestrale	3 %

Eventuale riparto coassicurativo

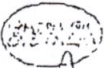
Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia
"
"

Quota %
Quota %
Quota %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

 *Assitalia*
AGENZIA CLASSE 1
[Signature]

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

Modifiche al Normativo proposto:

- "Oggetto dell'assicurazione" come da ns. Normativo 16027 ed. 1/2007 - con la precisazione che la garanzia esclude ogni responsabilità amministrativa, erariale e contabile.

- Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 4) perfezionamento polizza e pagamento del premio - rettifica della decorrenza che non dovrà essere retroattiva, pertanto dalle ore 24,00 del 31/03/2009 alle ore 24,00 del 31/03/2010;

Art. 8) recesso dal contratto - sostituzione della clausola con la ns. corrispettiva art. 8) "Recesso In caso di sinistro" mod. 16027 ;

Art. 12) Regolazione premio - sostituzione della Clausola con la ns. corrispettiva art. 18) mod. 16027 ;

Art. 13) Clausola Broker - completare nel capoverso quarto "Nel caso il contratto fosse in Coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere..... per la gestione del contratto, istruzioni dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc) E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

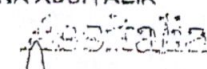
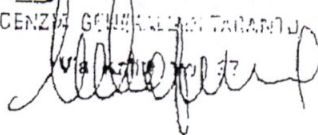
Eliminazione del penultimo capoverso.

- Condizioni Particolari

Art. 2) Esclusioni RCT - aggiungere l'esclusione dei danni da onde elettromagnetiche;

Art. 7) Aggiungere le esclusioni previste in ambito RCT lett. f) g) h) e i) e quella sopra indicata;

Art. 8) Altre estensioni della garanzia assicurativa - eliminare punto 6) RC assicurato in qualità di sostituto imposte e punto 8) eliminare la RC professionale del responsabile della sicurezza e dei preposti a norma D.Lgs 626 del '94 e successive modifiche.

INA ASSITALIA
 
AGENZIA GENERALE TARANTO
Via ... 37


SCHEDA OFFERTA N. 5

CUMULATIVA INFORTUNI/A.M.A.T.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA...INA ASSITALIA AG.GEN.DI TARANTO.
DA INSERIRE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA COME DA LETTERA DI INVITO.

DURATA COPERTURA ASSICURATIVA:

- Anni 1 (uno): dalle ore 24.00 del 31.12.2008 alle ore 24.00 del 31.12.2009

A) N. 3 DIRIGENTI

€ 210.000,00 (Preventivo retribuzioni) x 6,5 %^o (tasso lordo annuo) = € 1.365,00

B) N. 1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

€ 40.000,00 (Preventivo retribuzioni) x 5,5 %^o (tasso lordo annuo) = € 220,00

C) N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

€ 51.000,00 (Preventivo retribuzioni) x 5,5 %^o (tasso lordo annuo) = € 280,50

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) = € 1.865,50

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale	4,5 %
quattrimestrale	4 %
semestrale	3 %

N.B.) Si prega la Compagnia di voler esprimere il premio sopracitato in tasso finito calcolato sulle retribuzioni preventive, calcolate sulla base del 75% circa di quelle erogate nel periodo 01/01/2007 - 31/12/2007.

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia%

"%

"%

Quota%

Quota%

Quota%

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

AGENZIA GEN. TARANTO
15/12/08

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

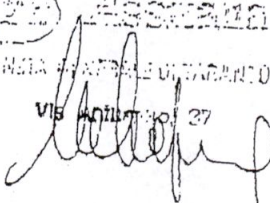
Allegato alla Scheda Offerta n. 5

Modifiche al normativo proposto:

- Integrazione della clausola "Atti di terrorismo", come di seguito:

"A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l'azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l'Assicurato abbia partecipato in modo volontario. E' definita atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico".

- Per quanto non disciplinato valgono le condizioni del ns. modello 15105

INA ASSITALIA
Assitalia
AGENZIA ASSICURAZIONE
VIA ... 37


prot. 8815/UA

Taranto, 11 MAG. 2009

Spett.le
IACOBINO INSURANCE BROKERS
Via CAVOUR n. 30
74100 TARANTO
Telefax 099 4533553

Oggetto: Copertura assicurativa rami elementari AMAT s.p.a.

Si riscontra la Vostra nota prot. 046/09 del 26/02/2009, relativamente al punto A) – **pacchetto assicurativo rami elementari** – per autorizzarvi alla regolazione contrattuale, con emissione delle rispettive polizze, delle seguenti coperture assicurative così come da Voi collocate presso le rispettive compagnie di assicurazione:

- 1) ASSITALIA - polizza responsabilità civile generale (compresa gestione parcheggi)...€ 70.000,00;
- 2) REALE MUTUA – polizza di responsabilità civile inquinamento.....€ 2.210,00;
- 3) LLOYD'S OF LONDON – polizza base R.C. patrimoniale Dirigenti ed Amministratori...€ 4.000,00;
- 4) ASSITALIA – polizza cumulativa infortuni.....€ 1.865,00;
- 5) REALE MUTUA – polizza incendio (esclusi autobus).....€ 6.776,80;
- 6) REALE MUTUA – polizza rischio missioni e adempimenti di servizio.....€ 1.500,00;

Gli importi dei premi sopra riportati sono da intendersi vincolanti, fatta salva la possibilità di riduzione, da Voi prospettata nella nota in oggetto, del premio relativo alla polizza "cumulativa infortuni" da rapportare a soli due Dirigenti.

Per quanto concerne la polizza "furti – portavalori", quotata da REALE MUTUA con un premio annuo di € 23.380,00, a fronte di un valore complessivo assicurato pari ad € 880.000,00, si comunica che, a seguito dell'introduzione del sistema di pagamento dei parcheggi a mezzo di macchine emettitrici di tickets, l'importo complessivo dei valori dei titoli giacenti presso le diverse sedi operative dell'AMAT, comunicatoVi in € 620.000,00 con ns. prot. 8895 del 09/05/2008, può essere ridotto a soli € 100.000,00, fermo restando tutti gli altri importi relativi a giacenze di cassa, valori trasportati ed a beni contenuti negli immobili aziendali.

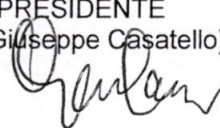
Alla luce di quanto sopra si rimane in attesa di nuova quotazione della predetta polizza, da sottoporre a successiva approvazione.

Per quanto riguarda, infine, la garanzia **R.C. patrimoniale Dirigenti ed Amministratori**, la stessa dovrà essere estesa anche alla copertura integrativa per colpa grave e responsabilità amministrativo-contabile erariale degli Amministratori e Dirigenti che si faranno carico del pagamento dei rispettivi premi da Voi comunicati, differenziati in relazione alla carica rivestita dai singoli assicurati. A tal fine è il caso di precisare che attualmente la carica di Consigliere è temporaneamente rivestita dal Direttore Generale in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'urgente necessità di collocare anche il rischio **incendio autobus**, anche con riferimento a particolari condizioni (per es. esclusione di veicoli ad elevata vetustà) da Voi ipotizzate nel recente incontro del 15/04.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)





Assitalia

Polizza di Responsabilita' Civile

AMAT
IACODINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

ALL. 3

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

AGENZIA GENERALE

TARANTO

Polizza

083 00572314

Regol. Premio

SI

CONTRAENTE **A. M. A. T. SPA**

Codice Cliente **73821**

Codice Fiscale/Partita IVA **00146330733**

Indirizzo **VIA CESARE BATTISTI, 657**

Comune **TARANTO**

C.A.P. **74100**

Provincia **TA**

Effetto ore 24 del **15/05/2009**

Scadenza ore 24 del **15/05/2010**

Frazionamento **Annuale**

Prima quietanza **15/05/2010**

PREMIO ALLA FIRMA

RATE SUCCESSIVE

	Imponibile	Imposta	TOTALE	Imponibile	Imposta	TOTALE
Responsabilita' civile	57.259,71	12.740,29	70.000,00	57.260,00	12.740,35	70.000,35
Totale Euro	57.259,71	12.740,29	70.000,00	57.260,00	12.740,35	70.000,35

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società INA ASSITALIA, in base a conforme proposta ed alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato a termine di legge, nella sua qualità di:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

RESPONSABILITA' CIVILE - Rischi Diversi - MASSIMALI ASSICURATI

RC Terzi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni persona	per danni a cose
RC Prestatori di lavoro	5.000.000,00	5.000.000,00	
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni Prestatore di lavoro	

SINISTRI PRECEDENTI N. **18** IMPORTO COMPLESSIVO **9.910,00** ALTRE ASSICURAZIONI **NO**

N.B.-Le spese di difesa di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione" sono in aggiunta al massimale indicato, entro i limiti stabiliti in polizza
CODICI CLAUSOLE SPECIALI

ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA

260	R384	R385							
IAPRY	16003	16240							

CAPITOLATO e modulo per servizio di utilizzo bici.



* 0 9 0 0 0 0 1 4 4 7 0 *

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

VEDI CAPITOLATO

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere gli allegati modelli (contenenti il testo delle garanzie e delle condizioni di assicurazione) e le clausole speciali precedentemente indicati.

dichiara inoltre di non aver sofferto danni nel biennio precedente alla data di effetto della polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altri assicuratori, e che nell'ultimo biennio non ha stipulato polizze per rischi analoghi a quello oggetto della presente.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto in TARANTO

11, 15/05/2009

INA ASSITALIA

Agente Generale

Lapenna & Leggieri Snc

IL CONTRAENTE

Ing. Giuseppe Casatello
IL PRESIDENTE
A.M.A.T. S.p.A.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7.9.2005 N. 209 E DELLE CIRCOLARI ISVAP N. 303 DEL 2.6.1997, N. 518/D DEL 21.11.2003 E, SE PRESENTE LA GARANZIA MALATTIE, N. 417/D DEL 28.9.2000, E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

IL CONTRAENTE

Ing. Giuseppe Casatello
IL PRESIDENTE
A.M.A.T. S.p.A.

NORME CONTRATTUALI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di Assicurazione:

- Foro competente
- Recesso in caso di sinistro
- Regolazione del premio
- Proroga dell'assicurazione

IL CONTRAENTE

Ing. Giuseppe Casatello
IL PRESIDENTE
A.M.A.T. S.p.A.

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi

15/05/09

I INCARICATO
IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
L'UFFICIO CONTABILITA'



IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

CLAUSOLE SPECIALI

260 PRECISAZIONI

GARANZIE PRESTATE E CAPITALI ASSICURATI COME DA CAPITOLATO ALLEGATO.

A parziale deroga delle "Dichirazioni del Contraente" si da e prende atto che lo stesso e' stato assicurato con Vittoria Assicurazioni fino al 31/12/2008 con polizza n. 511579 da cui emerge la seguente situazione di sinistrosita':

- n. 18 Sinistri denunciati di cui
- n. 5 mandati Senza Seguito
- n. 7 definiti per un totale di Euro 9.910
- n. 2 riservati con in corso giudizio e richiesta risarcitoria di Euro 8.624,67
- n. 4 pendenti per i quali non esiste giudizio in corso.

R384 ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/O **Vedi Capitolato**

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non e' comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne' per i danni da campi elettromagnetici.

R385 ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA, TERRORISMO E SABOTAGGIO **Vedi Capitolato**

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilita' civile:

1. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 2. I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 3. I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
- Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte."

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

CONTEGGIO PREMIO

Responsabilita Civile verso Terzi di Rischi Diversi

Preventivo Retribuzioni Euro 10.000.000,00 al tasso di 5,72 pro-mille (al netto delle imposte)

Responsabilita Civile verso Terzi di Rischi Diversi

Preventivo Retribuzioni Euro 10.000.000,00 al tasso di 0 pro-mille (al netto delle imposte)

Il Contraente prende atto che il premio dovuto alla Societa' per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potra' essere inferiore a Euro 42.945 oltre imposte

Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di TARANTO
VIA ANFITEATRO, 37 74100 TARANTO
Tel.

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 083 00572314

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Rizzello

NOTE:

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole del sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di TARANTO
VIA ANFITEATRO, 37 74100 TARANTO
Tel.

INCOBRO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 083 00572314

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società o di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

- a) della Società e dell'Agenzia Generale, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società stessa

☐ SI

☐ NO

- b) di Società del Gruppo Assicurazioni Generali, per il tramite dell'Agenzia Generale, per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali Società

☐ SI

☐ NO

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Castello

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

STAMPATO IN ITALIA

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

18

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

LA GEN

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Particolari in deroga e/o integrazione di quelle riportate generali, con la precisazione che in caso di discordanza prevaranno quelle particolari.

La garanzia è prestata, altresì, in base alle disposizioni tutte di legge e di CC.CC.NN.LL. in corso al momento della stipula del contratto; la Compagnia si obbliga, altresì, ad adeguare automaticamente il contratto a nuove disposizioni di legge o a nuovi CC.CC.NN.LL. che dovessero essere emanati nel corso della sua vigenza, fermo restando il relativo obbligo dell'A.M.A.T. di pagare in trecentosessantesimi il sovrappremio dovuto, sempre che da tali nuove disposizioni di legge o di CCNL derivino nuovi rischi da assicurare o nuove garanzie da prestare.

Ciò premesso la Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante all'A.M.A.T. S.p.A., ai sensi di legge nella sua qualità di esercente il servizio di autotrasporto pubblico urbano di persone relativamente alle attività anche esterne derivanti dall'assolvimento di detto servizio, comprese le relative attività tecniche, meccaniche e di servizio (officine carrozzeria, etc.) anche con uso di mezzi meccanici e di sollevamento semoventi, il servizio di fornitura gratuita di biciclette in un numero massimo di 300 (attualmente sono in uso 40 biciclette presso Parcheggio coperto ex Upim via Mazzini e 40 biciclette presso parcheggio scoperto di Via Oberdan) e quant'altro attinente l'esercizio cui è istituzionalmente preposta.



DEFINIZIONI

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	Iacobino Insurance Brokers Srl
Società:	La Compagnia di Assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Franchigia:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Mercedi:	Ammontare delle retribuzioni lorde a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale assicurato in polizza
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Responsabilità Civile:	la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi degli artt. 2043 ss c.c. e 28 della Cost., nonché la responsabilità personale dell'Assicurato che nell'esercizio dell'attività amministrativa abbia leso un interesse legittimo
Responsabilità Amministrativa ed Erariale:	la responsabilità che incombe sull'assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione ed all'Erario



Responsabilità Contabile: la forma di responsabilità amministrativa che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'assicurato, detto "agente – contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Richiesta Risarcimento: Qualunque citazione in giudizio od altra richiesta o comunicazione scritta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato ed a questi inviata che faccia riferimento ad un fatto illecito

Circostanza: qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente o di un Assicurato ovvero qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Dipendenti: Tutto il personale, INAIL e NON INAIL ed i lavoratori parasubordinati



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. l'omissione involontaria da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società Assicuratrice, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate).

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 c.c.).

2) CLAUSOLA DI BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL, l'INPS e/o altri Istituti Previdenziali di dipendenti dell'Assicurato per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. L'Assicurato è altresì esonerato dell'obbligo di denuncia delle posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo restando l'obbligo in sede di regolazione del premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

3) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'Assicurato e il Contraente debbono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.)

4) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 15/05/2009. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 15/05/2009).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle

ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

5) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA DELL' ASSICURAZIONE

Il contratto ha la durata di anni uno avente effetto dalle ore 24.00 del 15/05/2009 e scadenza alle ore 24.00 del 15/05/2010.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

6) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 5), alla scadenza della polizza, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A deroga dell'art. 1913 c.c., in caso di sinistro, anche mortale, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro gg. 30 da quando ne hanno avuto conoscenza, fornendo altresì tutte le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dell'attività istruttoria.

L'Assicurato e/o il Contraente devono, altresì, dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione giudiziale da chiunque proposta contro l'Assicurato, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

8) RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

9) PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

11) FORO COMPETENTE

Resta convenuto che per qualunque controversia nascente dal presente contratto deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'A.M.A.T. S.p.A. di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia esclude ogni responsabilità amministrativa, erariale e contabile.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR 30 giugno 1965 n. 1124 nonché del D.Lgs. 38/2000 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, intenendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276..
- b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 nonché del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs. 38/2000, debitamente approvata.

L'assicurazione RCG è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2) ESCLUSIONI:

Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art. 8 num. 5);
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti, fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- c) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Codice delle Assicurazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione o impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi

[Handwritten signature]
GENOVA

d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- e) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- f) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- g) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente o che siano la conseguenza di un atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o successivamente al sinistro; a tal fine per atto di terrorismo si intende qualunque atto che comprende, ma non solo: l'uso della forza o della violenza o della minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano, individualmente o per conto o in connessione con qualsiasi governo o organizzazione, per finalità politiche, religiose, ideologiche o con scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di intimorire tutta o parte delle popolazione;
- h) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per il controllo, la prevenzione o la repressione di atti di terrorismo;
- i) conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti
- j) derivanti da onde elettromagnetiche.

3) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione si intende altresì prestata:

- a) Per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da dolo o colpa grave di persone delle quali debba rispondere (dipendenti e non), salvo rivalsa della Società Assicuratrice nei loro confronti.
- b) L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti del Contraente per i danni a cose o persone involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nell'esercizio delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.

4) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA "NON INAIL"

La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 38/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia RCO e nell'ambito dei massimali previsti.

5) PERSONE CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione devono considerarsi terzi:

- a) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni (comprese le malattie professionali) per gli infortuni da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di esercizio, i Dirigenti ed i dipendenti di ogni ordine e grado soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, quando l'INAIL li considera fuori servizio;
- c) il Comune e la Provincia di Taranto, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Taranto, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente;
- d) gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- e) le persone (non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato) che partecipano occasionalmente ai lavori, e che per tali eventi subiscano delle lesioni corporali.

6) MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui alla Condizione Particolare 1) lett. b) è estesa al rischio delle malattie professionali secondo la elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al DPR 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società Assicuratrice:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per i danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per malattie professionali che si manifestano dopo sei mesi dalla data cessazione del rapporto di lavoro

[Handwritten signature]
RECEIVED

4. per malattie professionali derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
5. per malattie professionali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente o che siano la conseguenza di un atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o successivamente al sinistro; a tal fine per atto di terrorismo si intende qualunque atto che comprende, ma non solo: l'uso della forza o della violenza o della minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano, individualmente o per conto o in connessione con qualsiasi governo o organizzazione, per finalità politiche, religiose, ideologiche o con scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di intimorire tutta o parte delle popolazione;
6. per malattie professionali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per il controllo, la prevenzione o la repressione di atti di terrorismo;
7. per malattie professionali conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti
8. per malattie professionali derivanti da onde elettromagnetiche

La Società Assicuratrice ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture sanitarie ed amministrative dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili le clausole della presente polizza in punto di denuncia di sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne ha avuto conoscenza, alla Società Assicuratrice l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

7) ALTRE ESTENSIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'assicurazione deve, altresì, intendersi estesa:

- 1) Ai danni cagionati dalla somministrazione di cibi e bevande, tramite distributori automatici o servizio bar, sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
- 2) Ai danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa, a carico dell'Assicurato, di € 130,00= per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di € 258.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 3) Ai danni ad autoveicoli di dipendenti o di terzi parcheggiati e sostanti fuori o nell'ambito delle strutture aziendali dove si svolge l'attività dell'Assicurato e di cui il medesimo sia responsabile. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio. Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 77,00 per ogni mezzo danneggiato.
- 4) Ai danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti al sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00=, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 207.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 5) La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso eventuali ospiti ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'A.M.A.T. consegnate o non consegnate. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00= per ogni danneggiato, per le cose consegnate e con il limite di € 1.000,00= per le cose non consegnate.
- L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
- Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
- 6) Ai danni derivanti: da muri di recinzione e di contenimento; da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che, ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante a favore dell'A.M.A.T. nella sua qualità di committente; da montavivande, montaletti e montalettighe, da cabine elettriche, depuratori, inceneritori, ferma la esclusione di cui all'art.2 lett. D delle presenti Condizioni Particolari.
- 7) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT in qualità di società gestore dei parcheggi pubblici nel territorio del Comune di Taranto e precisamente individuate nelle Zone di cui al prospetto allegato alla presente polizza per costituirne parte integrante, giusta deliberazione Comunale.
- Sono, altresì, comprese le responsabilità eventualmente ricadenti sull'AMAT per danni (esclusi incendio e furto) subiti dai veicoli di terzi parcheggiati nelle Zone di parcheggio pubblico gestite dall'AMAT di cui al prospetto allegato; detta garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro e con un limite di indennizzo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 10) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT per il servizio di fornitura in comodato gratuito di biciclette in numero massimo di 300 (attualmente ne sono utilizzate 80, dislocate come in Premessa), limitatamente ai danni che gli utilizzatori di queste bici doversero subire e/o arrecare a terzi in conseguenza di guasti sulle stesse esistenti (ed opportunamente accertati) e con esclusione di qualsivoglia altro danno. Ai fini dell'operatività della presente estensione di garanzia si allega alla presente polizza per costituirne parte integrante modulo con relativa regolamentazione del servizio che gli utilizzatori devono sottoscrivere all'atto della consegna della bicicletta.

8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese, anche se non costituitesi parte civile, e comunque massimo sino al giudizio di Cassazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

lett
SENZA

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, su segnalazione dell'A.M.A.T. e di concerto con il Broker, e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

9) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito).

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

10) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'Art. 1901 C.C. fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

11) CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, istruzioni dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti etc...). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

12) MASSIMALI ASSICURATI

I Massimali Assicurati con la presente polizza sono i seguenti:

RCT: € 5.000.000,00 Unico per sinistro

RCO: € 5.000.000,00 Unico per sinistro

Si precisa che in caso di sinistro che coinvolga entrambe le garanzie assicurative (Responsabilità civile terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) il massimale si intenderà sempre di € 5.000.000,00 Unico, senza possibilità di cumulo.

La massima esposizione annua della Società Assicuratrice non potrà comunque superare il limite annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi, di € 26.000.000,00=.

fact
2017

13) CALCOLO DEL PREMIO

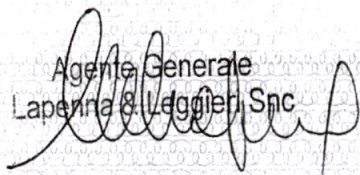
Mercedi preventivate € 10.000.000,00 x 7 % = € 70.000,00 (Premio Lordo annuo)

14) NORMA VALIDA IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c.

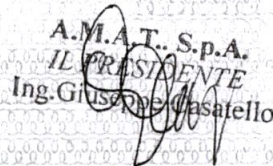
LA SOCIETA'

Agente Generale
Lapenna & Leggieri Snc

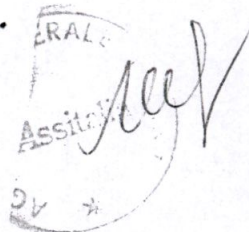


A.M.A.T. S.p.A.

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



14



JACOBI & CO INSURANCE BROKERS S.R.L.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/453351
74100 TARANTO



INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(Rami: Assistenza, Aeronautica, Banche, Bestiame, Engineering, Furto, Grandine, Incendio, Infortuni, RCG, Trasporti, TG)
Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209 ed in conformità a quanto
disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2.6.1997 e n. 518/D del 21.11.2003

Sezione 1 – INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società INA ASSITALIA S.p.A. con la quale viene stipulato il contratto:

- ha la propria sede legale in Roma (ITALIA) – Corso d'Italia 33 – C.A.P. 00198;
- è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n. 289

Sezione 2 – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE:

- Premesso che le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209, di scegliere la legge applicabile ai contratti – e ferma rimanendo la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, nonché, in caso di assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana – l'INA ASSITALIA sceglie e propone di applicare al contratto la legge italiana.

RECLAMI:

- Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.,
Customer Service - Corso d'Italia, 33 CAP 00198 Roma,
telefax 06-84833004,
indirizzo e-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.it

- Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

PRESCRIZIONE:

- Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione.

* * *

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Io sottoscritto/a, letta con attenzione l'informativa che precede, dichiaro di averne ricevuto copia.

Data

Firma

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d'Italia 33 CAP 00198 - Capitale Sociale: Euro 108.250.000



C.F. e iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584 - P. IVA n. 00885731007 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni della
Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927
(G.U. del 15/12/1927 n° 289) Tel. 06 8483.1 - Fax 06 8483.3898 - Sito internet: www.inaassitalia.it - e-mail: info@inaassitalia.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda univ. Assicurazioni Generali S.p.A.





Assitalia

Polizza Infortuni

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 083-403001
74100 TARANTO

AMAT

ALL. 4

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

AGENZIA GENERALE

TARANTO

Polizza

083 00572315

Regol. Premio

SI

CONTRAENTE A. M. A. T. SPACodice Cliente 73821Codice Fiscale/Partita IVA 00146330733Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 657Comune TARANTOC.A.P. 74100Provincia TAEffetto ore 24 del 15/05/2009Scadenza ore 24 del 15/05/2010Frazionamento AnnualePrima quietanza 15/05/2010

PREMIO ALLA FIRMA

RATE SUCCESSIVE

	Imponibile	Imposta	TOTALE	Imponibile	Imposta	TOTALE
Infortuni	1.407,79	35,21	1.443,00	1.407,80	35,21	1.443,01
Totale Euro	1.407,79	35,21	1.443,00	1.407,80	35,21	1.443,01

CODICI CLAUSOLE SPECIALI

ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA

921	999								
15049	IAPRY	15010							

CAPITOLATO



* 0 9 0 0 0 0 1 4 4 7 1 *

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e ricevuto le "Condizioni di Assicurazione" Mod. 15105 ed. 1/2007 e tutti gli eventuali altri modelli e clausole precedentemente indicati.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto in TARANTO

li, 15/05/2009

INA ASSITALIA

Agente Generale
Lapenna & Leggieri Snc

IL CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITA' DELLE CIRCOLARI ISVAP N. 303 DEL 2.6.1997 E N. 518/D DEL 21.11.2003 E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

IL CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa al Contraente/Proponente/Assicurato per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili D.LGS. 196/2003, Mod. IAPRY 001/01*2008, e si impegna a portarne a conoscenza tutti i soggetti assicurati nonché a restituire alla Compagnia il consenso sottoscritto dagli stessi.

IL CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello
(anche per ricevuta del modello di informativa)

NORME CONTRATTUALI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e con riferimento alle norme contrattuali tutte, il contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli delle "Condizioni di assicurazione" che regolano l'assicurazione infortuni.
VEDI CAPITOLATO ALLEGATO

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi 15/05/2009

IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.



IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 083-4533551
74100 TARANTO

DENUNCIA DI SINISTRO SU POLIZZA INFORTUNI

IMPORTANTE

Si raccomanda di compilare un modulo di denuncia per ogni Assicurato e per ciascun infortunio
Ogni fattura deve essere inviata in originale e copia fotostatica

Inserire in busta chiusa con allegata l'apposita documentazione specificando sul retro
"DENUNCIA DI SINISTRO SU POLIZZA INFORTUNI"

AGENZIA GENERALE TARANTO		POLIZZA N. 083 00572315
CONTRAENTE		
Cognome Nome A. M. A. T. SPA		
Indirizzo		
Comune	C.A.P.	Provincia

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATO (SOGGETTO INFORTUNATO)

ASSICURATO		
Cognome Nome		
Data e luogo di nascita		
Indirizzo		
Comune	C.A.P.	Provincia
Recapito telefonico	cellulare	
Professione		
Rapporto con il Contraente	☐ coniuge	☐ Figlio/a ☐ Altro
Infortuni precedenti con postumi (fratture, ferite, cicatrici, mutilazioni)		
Data	Firma dell'Assicurato (o avente diritto)	

MODALITÀ DI RIMBORSO

Rimborso a mezzo bonifico bancario sul c/c n.							
intestato a							
in essere presso							
filiale di							
	Paese	Cin EU	Cin IT	ABI	CAB	Numero di conto	
IBAN							

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DELL'INFORTUNIO

Data, ora e luogo in cui è avvenuto l'infortunio:

Attività cui stava attendendo l'Assicurato al momento dell'infortunio:

Medico o Istituto di Cura (data) che ha prestato le prime cure:

Descrizione chiara e circostanziata delle modalità, delle cause e delle immediate conseguenze dell'infortunio:

E' facoltà dell'Assicurato indicare nome, cognome ed indirizzo di eventuali testimoni dell'infortunio:

ANNOTAZIONI

ATTENZIONE:

ALLEGARE LA CERTIFICAZIONE MEDICA COMPLETA IN ORIGINALE ED IN COPIA FOTOSTATICA RELATIVA ALL'INFORTUNIO DENUNCIATO

....., li.....

Firma del Contraente/Assicurato

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente, La informiamo che la Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale presso la quale è stato stipulato il contratto tratteranno, in qualità di titolari, i dati personali contenuti nella presente denuncia, o acquisiti in relazione alla liquidazione del sinistro, con le modalità e procedure (effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici) strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi richiesti anche qualora, a tal fine o per obbligo di legge, comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero.

Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società del Gruppo ed altre società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Titolari del trattamento sono la Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale che si avvalgono di Responsabili; Responsabili del trattamento sono:

> per INA ASSITALIA S.p.A - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 ROMA, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999, designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, al quale si potrà, inoltre, richiedere l'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, disponibile anche nel sito www.inaassitalia.it, ed ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati.

> per l'Agenzia Generale di....., con sede in

.....,
Via.....
n....., il
.....,
domiciliato in.....
Via.....
n.....

sulla base di quanto sopra, apponendo la sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla società, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

L'Assicurato _____
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Gambello

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

CLAUSOLE SPECIALI

921 CLAUSOLA PRIVACY PER CONTRATTI POLIZZE COLLETTIVE, D.L.196/2003 Tutela della Privacy
Premesso che per dare esecuzione al presente contratto la Società tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli Assicurati, per consentire alla stessa - ai sensi del D.LGS. 196/2003 - di effettuare tali trattamenti, i soggetti legittimati a presentare la denuncia di danno sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo di denuncia allegato al presente contratto nel quale è riportata l'informativa ex art. 13 dello stesso decreto, con richiesta di consenso al trattamento dei dati.

In ogni caso, qualora il Contraente comunichi alla Società i nominativi degli Assicurati, antecedentemente al verificarsi dei sinistri, allo scopo di consentire alla Società l'allestimento - anche per il tramite di soggetti di cui questa si avvalga in qualità di incaricati, responsabili o di autonomi titolari - dei servizi necessari all'esecuzione del presente contratto, il medesimo è tenuto, ai sensi del D.LGS. 196/2003, a portare gli Assicurati a conoscenza dell'Informativa privacy allegata al contratto stesso.

DIRIGENTI COME DA PRECISAZIONE

999 CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

COMPUTO DEL PREMIO:

A) N. 2 DIRIGENTI

EURO 145.000,00 (PREV. RETRIBUZIONI) X 6,5 PROMILLE (TASSO LORDO ANNUO) = EURO 942,50

B) N. 1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EURO 40.000,00 (PREV. RETRIBUZIONI) X 5,5 PROMILLE (TASSO LORDO ANNUO) = EURO 220,00

C) N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EURO 51.000,00 (PREV. RETRIBUZIONI) X 5,5 PROMILLE (TASSO LORDO ANNUO) = EURO 280,50

TOTALE COMPLESSIVO A+B+C = EURO 1.443,00

GARANZIE PRESTATE E CAPITALI ASSICURATI COME DA CAPITOLATO ALLEGATO, SALVO L'INTEGRAZIONE DELLA CLAUSOLA "ATTI DI TERRORISMO" COME DI SEGUITO RIPORTATA, PATTUITA FRA LE PARTI E PERTANTO SOTTOSCRITTA. PER QUANTO NON DISCIPLINATO VALGONO LE CONDIZIONI DEL MODELLO 15105 ED. 1/2007:

"A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l'azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l'Assicurato abbia partecipato in modo volontario.

E' definita atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico."

INA ASSITALIA

Agente Generale
Lapenna & Leggeri Snc

IL CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casella

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

18



Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di TARANTO
VIA ANFITEATRO, 37 74100 TARANTO
Tel.

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Roma, Corso d'Italia, 33 CAP 00198 | Tel. +39 06 8483.1 | Fax +39 06 8483.3898 | www.inaassitalia.it | e-mail: info@inaassitalia.it
Capitale sociale: Euro 368.628.450,00 i.v. Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584 - Partita IVA n. 00885351007
Società iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione e della riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica, Assicurazioni Generali S.p.A.



IACOBINO INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4683551
74100 TARANTO

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 083 00572315

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Takatello

NOTE:

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole del sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

5

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di TARANTO
VIA ANFITEATRO, 37 74100 TARANTO
Tel.

IACOBI INSURANCE BROKERS s.r.l.
Via Cavour, 30 - Tel. 099/4533551
74100 TARANTO

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 083 00572315

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società o di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

- a) della Società e dell'Agenzia Generale, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società stessa

☐ SI

☐ NO

- b) di Società del Gruppo Assicurazioni Generali, per il tramite dell'Agenzia Generale, per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali Società

☐ SI

☐ NO

Luogo e data

Nome e cognome dell'/gli interessato/i (leggibili)

Firma
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Zucchiello

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

GENERAL

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

5



D

FAC SIMILE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

CUMULATIVA INFORTUNI

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione (comprese le Condizioni Aggiuntive "A" , "D" , "E") e secondo le Condizioni Particolari in deroga e/o integrazione di quelle generali, nonché in base alle disposizioni tutte di legge in corso al momento della stipula del Contratto.

La compagnia si obbliga, altresì, ad adeguare automaticamente il contratto a nuove disposizioni di legge o a nuovi CC.CC.NN.LL. che dovessero essere emanati nel corso della sua vigenza, fermo restando il relativo obbligo della A.S. di pagare in trecentossessantacinquesimi il sovrappremio dovuto, sempre che da tali nuove disposizioni di legge o di CC.CC.NN.LL. derivino nuovi rischi da assicurare o nuove garanzie da prestare.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione.

POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione.

ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETA' : l'impresa assicuratrice.

PREMIO : la somma dovuta alla Società.

INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI (v. anche art. 22)

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (v. anche art. 21)

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (v. anche art. 23)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione.

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è a scelta della parte attrice esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

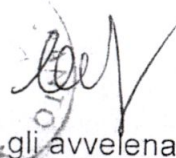
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie;
- b) di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

-  - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizioni che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 14 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- 1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
 - 2) dalla guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole ed operatrici;
 - di natanti a motore per uso non privato;
 - 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - 4) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art.15;
 - 5) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
 - 6) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove -ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
 - 7) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - 8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - 9) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - 10) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazione o eruzioni vulcaniche; salvo quanto disposto al successivo art.16.
 - 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
- I rischi di cui ai numeri 1,2,5 ed 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

Art. 15 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi :

- *per persona*: Euro 774.685,35 per il caso di Morte; Euro 774.685,35 per il caso di Invalidità Permanente; Euro 154,94 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

- *Complessivamente per aeromobile*: Euro 4.131.655,19 per il caso di Morte; Euro 4.131.655,19 per il caso di Invalidità Permanente; Euro 3.098,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 16 – RISCHIO CALAMITA' NATURALI

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto però che in caso di evento:

-che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente l'evento, con il minimo di Euro 1.032.913,80.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 17 - SERVIZIO MILITARE

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea.

In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio successiva all'inizio del servizio, l'assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

Art. 18 - LIMITE DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Art. 19 – PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 20 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

L'inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Art. 21- ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA

Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 14, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.

	Attività dichiarata				
	Classe	A	B	C	D
Attività svolta al momento del sinistro	A	100	100	100	100
	B	85	100	100	100
	C	70	85	100	100
	D	55	70	85	100

A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla "Tabella delle attività" (v. mod. ANIA 477 INF 08 bis) ove sono indicati anche i corrispondenti indici di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.

Art. 22 - ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 23 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI

Fermo quanto previsto dall'art. 7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 24 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

lee
GENA

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 26, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

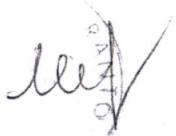
Art. 25 - MORTE

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 26 - INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.

Perdita anatomica o funzionale	DESTRO	SINISTRO
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange del pollice	9%	8%
Perdita anatomica o funzionale	DESTRO	SINISTRO
Una falange altro dito mano	1/3 del dito	
Un piede	40%	30%
Ambedue i piedi	100%	
Un alluce	5%	
Un altro dito del piede	3%	
Una falange dell'alluce	2,5%	
Una falange altro dito piede	1%	
Un arto inf. sopra ginocchio	60%	
Un arto inf. altezza o sotto ginocchio	50%	
Un occhi	25%	
Ambedue gli occhi	100%	



Un rene	25%
La Milza	10%
Sordità completa un orecchio	10%
Sordità completa ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale voce	30%
Stenosi nasale bilaterale	15%
Esiti frattura amielica somatica da schiacciamento vertebre cervicali	10%
Vertebre dorsali	7%
12 ^a Dorsale	12%
Cinque Lombari	12%
Esiti frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

In caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 27 - INABILITÀ TEMPORANEA

L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Invalidità Permanente o per Morte.

Art. 28 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

Le divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 24 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

[Handwritten signature]
KIZNE

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 29 - DISDETTA IN CASO DI INFORTUNIO

Il recesso previsto dall'art. 8 ha effetto alla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Il recesso non può essere esercitato decorsi due anni dalla data di stipulazione dell'assicurazione.

Art. 30 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infornuto.

Art. 31 - INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, l'Assicurato avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

[Handwritten mark]

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili solo se espressamente richiamate nel frontespizio)**A) - ASSICURAZIONI DI GRUPPO**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

B) - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESS1ONALI

L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

C) - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI

L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolge con carattere di professionalità.

D) - RISCHIO "IN ITINERE"

L'assicurazione vale anche durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa..

E) - RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA' PERMANENTE

A parziale deroga dell'art. 26 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa.

_____, li _____

IL

LA SOCIETÀ

Agente Generale

Lapenna & Leggieri Snc

CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che Regolano l'Assicurazione":

art. 8 e 29 (Facoltà di disdetta in caso di sinistro)

art. 9 (Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno tre mesi di prima della scadenza)

art. 11 (Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria)

art. 19 (Cessazione dell'assicurazione al sopravvenire di tossicodipendenza, alcolismo o infermità mentale)

art. 22 (Facoltà di disdetta nel caso di esistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio)

art. 28 (Deferimento di controversi a un collegio medico)

IL CONTRAENTE

A.M.A.T. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

SOGGETTI ASSICURATI

[Handwritten signature]

L'assicurazione è prestata con la presente polizza alle Condizioni Particolari di seguito riportate per il personale appartenente alle seguenti categorie di persone:

- A) n. 2 DIRIGENTI AMAT;
- B) n. 1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT;
- C) n. 2 COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) a) Per le persone di cui al punto A) (**Direttore e Dirigenti**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. e dovrà garantire, come da art. 26 del CCNL – Accordo Confservizi – Federmanager del 21/12/2004:

a1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Dirigente superiore ai 2/3, una somma pari a sei annualità della retribuzione annuale di fatto, con un massimo di somma assicurata pari ad € 600.000,00 per persona;

a2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);

a3) in caso di morte causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale, che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto ed in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;

a4) per una sola volta in caso di morte o in caso di invalidità permanente che riduca in misura superiore ai 2/3 la capacità di lavoro specifica del Dirigente, per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato o da malattia professionale, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, una somma pari ad € 129.114,22 qualora il Dirigente non abbia figli a carico e di € 180.759,91 qualora abbia uno o più figli a carico.

Agli effetti delle garanzie anzidette si considera:

- infortunio l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ;
- professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella connessa alla Legge anzidetta;
- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al II° comma dell'art. 36 del CCNL

A seguito dell'obbligo di iscrizione all'INAIL dei Dirigenti previsto dal D.Lgs 38/2000 e s.m.i è prevista per i casi di infortunio su lavoro e malattia professionale una riduzione dell'indennizzo dovuto al Dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei capitali sopra indicati in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'INAIL all'assicurato a titolo di invalidità permanente; si applicano pertanto le condizioni di cui al punto 4 lettere a), b) c) e d) dell'art. 26 del CCNL – Accordo Confservizi – Federmanager del 21/12/2004.

[Handwritten signature]
VIZIN

b) Per la persona di cui al punto B) (**Presidente**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. in conseguenza e connessione con l'incarico conferitogli e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da esso ricoperto, nonché per gli incarichi saltuari istituzionalmente conferitigli (con esclusione degli Infortuni Extra-Professionali e delle malattie extra-professionali e degli infortuni conseguenti alla propria eventuale attività professionale non afferente il mandato A.M.A.T.) alle seguenti condizioni:

b1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione dell'attività specificata al sub-punto b) e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Presidente superiore ai 2/3, è assicurata una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00;

b2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto b1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);

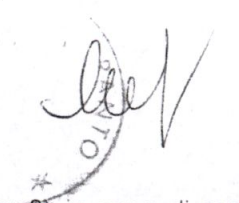
b3) in caso di morte causata da infortunio o da malattia professionale in occasione sempre dell'attività specificata al sub-punto b) che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera b1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, è assicurata una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00;

b4) di € 30.000,00 per rimborso spese sanitarie (vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).

c) Per le persone di cui al punto C) (**Componenti il Consiglio di Amministrazione**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. in conseguenza e connessione con l'incarico loro conferito e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da essi ricoperto, nonché per gli incarichi saltuari ad essi istituzionalmente conferiti (con esclusione degli Infortuni Extra-Professionali e delle malattie extra-professionali e degli infortuni conseguenti alla propria eventuale attività professionale non afferente il mandato A.M.A.T.) alle seguenti condizioni:

c1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione dell'attività specificata al sub-punto c) e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Consigliere d'Amministrazione superiore ai 2/3, è assicurata una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;

c2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto c1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);

 c3) in caso di morte causata da infortunio o da malattia professionale in occasione sempre dell'attività specificata al sub-punto c) che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera c1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, è assicurata una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;

c4) di € 15.000,00 per rimborso spese sanitarie (vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).

- 2) La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
- La Contraente è tenuta a denunciare per iscritto alla Società le variazioni numeriche che si verificassero.
- 3) Le garanzie tutte di cui alla presente polizza vengono estese agli infortuni, purché in relazione all'incarico conferito, provocati direttamente o indirettamente, da atti di aggressione, o comunque di violenza, sabotaggi, vandalismo ed attentati che abbiano movente politico, sociale, sindacale - purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria - o nel caso di atti di dovere di solidarietà umana, nonché da inondazioni e movimenti tellurici.
- 4) La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa purché questi infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici prima e dopo l'orario di inizio e cessazione del lavoro.
- 5) A parziale deroga dell'art. 24 delle "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni", resta inteso e convenuto che sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali anormali condizioni di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli assicurati stessi risultassero affetti. Pertanto, in caso di sinistro, sarà tenuto in debito conto delle preesistenti minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali l'Assicurato fosse affetto, e, se le conseguenze dell'infortunio risultassero aggravate dalle ~~stesse~~ suddette condizioni anormali di salute o fisiche dell'infortunato, l'indennità verrà calcolata non in base alle effettive conseguenze del caso, ma in base a quelle che si sarebbero presumibilmente verificate in un soggetto sano ed esente da condizioni patologiche difettose, da mutilazioni e/o minorazioni fisiche di qualunque genere. Pertanto la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.
- 6) A parziale deroga dell'art. 18 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", si precisa che l'assicurazione è estesa agli Assicurati di età superiore ai 75 anni, purché il Contraente comunichi alla Compagnia i nominativi degli assicurati.

lat
VINE

- 7) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, e purché l'evento sia in relazione all'incarico conferito, le garanzie di cui alla presente polizza si intendono estese:
- ai colpi di freddo;
 - agli effetti della prolungata esposizione al freddo ed al caldo cui l'Assicurato non sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termine di polizza;
 - agli avvelenamenti acuti e alle intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o altre sostanze;
 - alle morsicature, punture e alle lesioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché alle infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni indennizzabili a termini di polizza;
 - alle folgorazioni.

- 8) A parziale deroga di quanto richiamato dall'art. 13 lett. f) delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni e fermi comunque i criteri di indennizzabilità fissati per contratto, l'assicurazione comprende le conseguenze obiettivamente constatabili di sforzi muscolari e le ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, limitatamente agli eventi garantiti dalla presente polizza.

Relativamente alle ernie addominali:

- se l'infortunio determina una ernia operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità per un periodo massimo di giorni 30, sempre che questo caso sia garantito in polizza;
- se invece l'ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente, sempre che questo caso sia garantito in polizza;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa ai sensi di polizza al Collegio Medico.

- 9) Se gli assicurati di cui ai sub-punti B) e C), in conseguenza di infortunio, fanno ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana (Euro) al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

- 10) Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita nei dodici mesi che precedono il mese in cui si è verificato l'infortunio. Per infortunati che non abbiano raggiunto l'anno di servizio, è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio, considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi.
- 11) La Società, in deroga al disposto dell'art. 1916 C.C., rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa. Tale rinuncia non si estende per eventuali garanzie complementari per il rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e di degenza. Resta comunque inteso che la società richiederà comunque preventivo benessere alla Contraente per l'esercizio dell'azione di rivalsa.
- 12) Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati il capitale previsto in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata e, comunque, non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà il diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
- 13) A richiesta dell'Assicurato la Società quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, deve anticipare 1/3 (un terzo) dell'ammontare dell'indennizzo corrispondente al presunto grado di invalidità, con il massimo di € 5.164,57. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a € 51.645,69 il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.
- 14) In deroga agli artt. 2 e 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con le altre Società ed i sinistri dai medesimi sofferti; L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, anche in caso che gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società assicuratrice, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 num. 4 del vigente CCNL.
- 15) A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 30 giorni, fermo restando l'obbligo dell'immediato avviso telegrafico in caso di sinistro mortale.

- 16) La Società rinuncia ad eccepire la colpa grave dell'assicurato.
- 17) L'invalidità permanente che riduca di oltre i 2/3 la capacità lavorativa specifica del soggetto assicurato, valutata in base alla tabella di cui all'allegato 1 al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che non sia obiettivamente possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro anche con mansioni diverse purché confacenti alle attitudini dell'infortunato, sarà considerata invalidità permanente totale (100%);
- 18) Premesso che gli oneri di premio della polizza sono assunti esclusivamente dalla Spett.le Contraente, si conviene che i rapporti fra la Società e le persone infortunate dovranno limitarsi agli accertamenti necessari alla liquidazione del danno, mentre le trattative di liquidazione dovranno farsi unicamente fra la Società e la Spett.le Contraente, e che infine tutte le indennità, da liquidarsi a termini di polizza per sinistri, od ai loro aventi diritto, saranno pagate tramite la Spett.le Contraente;
- 19) A completamento di quanto stabilito dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che in caso di mancanza di successibili od aventi diritto, la somma assicurata andrà a beneficio della Spett.le Contraente, sempre che il defunto abbia lasciato conformi disposizioni per testamento o comunicazione scritta alla Società.
- 20) A parziale deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.
- 21) Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio (mercedi e compensi vari), dovendo a tal fine l'A.M.A.T. comunicare tutte le mercedi e compensi vari corrisposte ai soggetti garantiti dalla presente polizza in ciascun periodo assicurativo annuo o inferiore all'anno nel caso di minor durata del contratto.
- Il termine per la comunicazione dei dati di regolazione del premio viene convenuto in 90 gg. dalla fine di ogni annualità assicurativa, mentre il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 gg. dal pervenimento della comunicazione scritta della Società Assicuratrice con contestuale invio dell'appendice.
- Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. non dovesse comunicare i dati necessari alla regolazione del premio e/o non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni trascorso il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.
- Il termine di gg. 90 dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'A.M.A.T.
- 22) Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).



Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T.

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

- 23) E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

- 24) In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. ed all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'omissione involontaria da parte dell'A.M.A.T. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dall'annualità successiva a quella in corso) .

- 25) A deroga dell'art.8 delle Condizioni Generali di Assicurazioni la Società Assicuratrice e l'AMAT non potranno recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione.

AGENZIA
GENI
A

26) Il contratto ha la durata di anni uno avente effetto dalle ore 24.00 del 15/05/2009 e scadenza alle ore 24.00 del 15/05/2010.

27) A deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 15/05/2009. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 15/05/2009).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

28) A deroga dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alla scadenza della polizza, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

29) Norma valida solo in caso di coassicurazione.

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c.

LA SOCIETÀ
Agente Generale
Lapenna & Leggieri Snc

L' ASSICURATO

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(Rami: Assistenza, Aeronautica, Banche, Bestiame, Engineering, Furto, Grandine, Incendio, Infortuni, RCG, Trasporti, TG)
Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209 ed in conformità a quanto
disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2.6.1997 e n. 518/D del 21.11.2003

Sezione 1 – INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società INA ASSITALIA S.p.A. con la quale viene stipulato il contratto:

- ha la propria sede legale in Roma (ITALIA) – Corso d'Italia 33 – C.A.P. 00198;
- è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n. 289

Sezione 2 – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE:

- Premesso che le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209, di scegliere la legge applicabile ai contratti – e ferma rimanendo la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, nonché, in caso di assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana – l'INA ASSITALIA sceglie e propone di applicare al contratto la legge italiana.

RECLAMI:

- Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.,
Customer Service - Corso d'Italia, 33 CAP 00198 Roma,
telefax 06-84833004,
indirizzo e-mail: reclami.assitalia@inaassitalia.it

- Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

PRESCRIZIONE:

- Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione.

* * *

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

Io sottoscritto/a, letta con attenzione l'informativa che precede, dichiaro di averne ricevuto copia.

Data

Firma **A.M.A.T. S.p.A.**

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d'Italia 33 CAP 00198 - Capitale sociale Euro 968.628.450 i.v.

C.F. e iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584 - P. IVA n. 00885351007 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'Assicurazione RCA (C.L. del 15/12/1927 n° 289 - Tel. 06 8483.1 - Fax 06 8483.3898 - Sito internet: www.inaassitalia.it - e-mail: info@inaassitalia.it)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A.

Taranto, li 08 LUG. 2010

Prot. n°: UA/.....

13162

Spett.
Iacobino Insurance Brokers
Via Cavour, 30
74100 Taranto
fax 099 4533553

Oggetto: regolazione consuntiva polizza Inquinamento n. 8482, polizza missioni n. 269710, polizza RCT/O n. 5172314 e polizza Cum. Infortuni n. 5173315.

Dando seguito alle Vs. richieste prot. 209/2010 e prot. 207/2010, di seguito si riportano i valori fluttuanti per la regolazione dei premi, relativi al periodo assicurativo 15/05/2009 – 15/05/2010, riferiti alle polizze in oggetto.

- Le retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale INAIL e NON INAIL, ivi compresi Dirigenti e CdA, nel periodo 15/05/2009 – 15/05/2010 risultano essere € 15.914.819,00;
- L'ammontare complessivo dei km percorsi nel periodo 15/05/2009 – 15/05/2010 dal personale dipendente AMAT con autovetture proprie per missioni fuori ufficio risultano essere Km 3.576.
- Le retribuzioni lorde corrisposte a tutto il CdA compresi Dirigenti, nel periodo 15/05/2009 – 15/05/2010 risultano essere complessivamente di € 378.798,80 così suddivise:

- Ing. G. Matichecchia – dirigente	€ 158.998,50;
- Dott. P. Carallo – dirigente	€ 105.655,73;
- Dott. C. Rochira – dirigente	€ 13.683,80;
- Ing. G. Casatello – presidente	€ 21.257,00;
- Dott. W. Poggi – presidente	€ 22.593,00;
- Dott. C. Buonocore – v. presidente	€ 11.421,00;
- Dott. V. Santoro – v. presidente	€ 21.865,95;
- Avv. M. Moretti – consigliere	€ 15.830,93;
- Avv. G. Picaro – consigliere	€ 7.492,82.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



IACOBINO
INSURANCE BROKERS S.R.L.

ALL. 6

AMAT s.p.a. - Protocollo in Attivo

Prot. N. 14969
06 AGO. 2010

- | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| Del: | | |
| P | PRESIDENTE | ☐ |
| DG | DIRETTORE GENERALE | ☐ |
| DA | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ☐ |
| DT | DIRETTORE TECNICO | ☐ |
| UE | ESERCIZIO MONITORING | ☐ |
| UAG | AFFARI GEN./R./SINISTRI | ☒ |
| UA | ACQUISTI / CONTRATTI | ☐ |
| UC | CONTABILITA' / BILANCIO | ☐ |
| UI | INFORMATICA | ☐ |
| UP | PERSONALE / RETRIBUZIONI | ☐ |
| UT | TECNICO | ☐ |
| ut.PT | PRODOTTI TRAFFICO | ☐ |
| ut.RG | RAGIONERIA / ECONOMATO | ☐ |
| STQ | STAFF QUALITA' | ☐ |

Taranto li 06/08/2010

Raccomandata a mano

(anticipata via fax al num.099/7794247)

Spett.le
Direzione Generale
AMAT Spa
Via C. Battisti n. 657
74121 - Taranto

Oggetto: 1) App. n. 152020 a Pol. RCT/O n. 83/572314 – Assitalia

2) App. di Reg. a Pol. RCT/O n. 83/572314 – Assitalia	€ 41.360,55
App. di Reg. a Pol. INF. n. 83/572315 – Assitalia	€ 829,78
Importo Vs. debito	€ 42.190,33

Facendo seguito alla ns. nota del 23/06 c.a. e al fax pervenutoci dalla Compagnia Ina Assitalia in data 30/07 c.a., ove ci comunica l'avvenuto incasso dell'app. n. 152020 a Pol. RCT/O n. 83/572314, Vi alleghiamo quadruplica copia della polizza indicata al punto 1) in oggetto per il suo definitivo perfezionamento, con preghiera di trattenere quella di Vs. spettanza e di restituirci, debitamente sottoscritte e timbrate negli spazi indicati, quelle di nostra spettanza e della Compagnia, contrassegnate dalla dicitura "copie da restituire firmate". (All.1)

Facendo seguito alla Vs. lettera dell' 08/07 c.a. prot. n. 13162 con la quale ci avete comunicato gli importi delle retribuzioni e l'ammontare dei Km. definitivi, con la presente, Vi rimettiamo per Vostro controllo copia annullata delle appendici di regolazione alle polizze indicate al punto 2) in oggetto pervenuteci in data odierna dalla Spett.le Compagnia Ina Assitalia.

Provvederemo pertanto a rimetterVi gli originali debitamente quietanzati per il relativo e consueto perfezionamento non appena riceveremo conferma dell'avvenuto pagamento dell'importo totale di € 42.190,33 che dovrà essere rimesso secondo consuete modalità a mezzo bonifico bancario su Banco di Napoli – intestato a Lapenna e Leggieri snc Ag. Generale Ina Assitalia Ta – IBAN: IT 17 T010 1015 8091 0000 0017815.

In attesa di quanto andrete cortesemente a predisporre porgiamo distinti saluti.

IACOBINO INSURANCE BROKERS S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO